



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI TRIESTE

ORDINANZA n. 71/2012

Il Contrammiraglio (CP), Capo del Circondario Marittimo di Trieste;

- VISTA** la Legge 8 luglio 2003, n. 172 "Disposizione per il riordino ed il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico";
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 171 del 19 luglio 2005 "Codice delle Nautica da Diporto";
- VISTO** il D.M. 29 luglio 2008, n. 146 "Regolamento di attuazione dell'art.65 del Decreto Legislativo 171/2005 recante il Codice della Nautica da Diporto";
- VISTO** il Decreto Legislativo n.116 del 30 maggio 2008 "Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE", che determina la stagione balneare nel periodo compreso tra il 1° maggio ed il 30 settembre;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n.2754, in data 29 dicembre 2010, che conferma, tra le altre cose, l'individuazione della stagione balneare nel periodo compreso tra il 1° maggio ed il 30 settembre;
- VISTA** l'Ordinanza n. 01/2003 in data 31 luglio 2003 del Capo del Compartimento Marittimo di Trieste, che disciplina i limiti di navigazione rispetto alla costa durante la stagione balneare;
- VISTA** l'Ordinanza n. 21/2011 in data 23 aprile 2011 e successive modifiche ed integrazioni del Capo del Circondario Marittimo di Trieste, "Ordinanza di sicurezza balneare";
- VISTA** la nota n. 14924 in data 22 maggio 2012 a firma del Comandante la Capitaneria di Porto di Trieste con cui, nell'imminenza dell'inizio della stagione balneare 2012, si sensibilizzano i Circoli nautici e le Società sportive circa la necessità di una scrupolosa osservanza delle prescrizioni impartite dall'Autorità Marittima ed il rispetto delle norme di sicurezza nonché di quelle che disciplinano la navigazione;
- CONSIDERATI** e debitamente valutati gli esiti degli incontri del 2 e del 12 luglio 2012 tenutisi con i titolari e rappresentanti dei Circoli nautici e delle Società sportive presenti nell'ambito del Circondario Marittimo di Trieste, mirati a promuovere la massima collaborazione nell'azione di sensibilizzazione degli associati circa la necessità di un attento e puntuale rispetto delle prescrizioni di sicurezza impartite;
- CONSIDERATO** che le imbarcazioni a remi, quando propulse da uno o più vogatori che danno le spalle alla rotta seguita, possono rappresentare un pericolo per i bagnanti e per

sé stesse se non provviste di idonei accorgimenti o supporti per il costante monitoraggio della rotta seguita, specie quando utilizzate in attività agonistica e/o di allenamento;

RITENUTO necessario, quindi, disciplinare la pratica sportiva del canottaggio durante la stagione balneare per una maggiore tutela dei bagnanti, nonché per una migliore tutela degli stessi canottieri in relazione alle possibili interazioni con altre unità ed imbarcazioni;

VISTI gli articoli 17, 81, 1174 del Codice della Navigazione, l'art. 53 del Decreto Legislativo 171/2005 e l'articolo 59 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione;

ORDINA

ART.1

Durante la stagione balneare (1° maggio – 30 settembre), nell'ambito del Circondario Marittimo di Trieste, (che comprende il territorio dei Comuni di Muggia, Trieste e Duino Aurisina e che si estende tra San Bartolomeo (confine di Stato con la Slovenia) a sud e a nord con l'asse mediano della foce del fiume Timavo), la pratica sportiva del canottaggio è consentita esclusivamente all'esterno della fascia di mare che la vigente "Ordinanza di sicurezza balneare", citata in premessa, riserva alla balneazione.

ART.2

Le unità a remi impiegate nell'attività di canottaggio, sia che siano impiegate singolarmente o che partecipino ad attività di gruppo, dovranno essere sempre accompagnate, per tutta la durata dell'attività, compresi i trasferimenti, da una o più unità di assistenza, in grado, per numero e caratteristiche, di monitorare la rotta seguita dalle imbarcazioni assistite e prevenire potenziali situazioni di pericolo.

A parziale deroga, le unità impiegate in attività isolata potranno navigare senza il supporto diretto di un'unità di assistenza solo se provviste di idonei strumenti (ad esempio specchi retrovisori convessi) in grado di assicurare da parte del vogatore più prodiero il costante e regolare monitoraggio della rotta seguita.

ART.3

E' fatto obbligo a chiunque di osservare la presente Ordinanza. Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati di farne osservare le disposizioni.

I trasgressori saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato o violazione di norme specifiche, ai sensi dell'articolo 53 del Decreto Legislativo 171/2005.

La presente Ordinanza sarà pubblicata sul sito internet www.trieste.guardiacostiera.it nella sezione ordinanze e deve essere esposta a cura dei Circoli nautici e Società sportive in luogo ben visibile per tutta la durata della stagione balneare.

Trieste, 01 agosto 2012

IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO
Contrammiraglio (CP) Antonio BASILE

